



**ATTO N. 1694**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*

*della Giunta regionale (deliberazione n. 719 del 29/06/2018)*

**“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E PROVVEDIMENTI COLLEGATI  
IN MATERIA DI ENTRATA E DI SPESA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI  
REGIONALI”**

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 29/06/2018*

*Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 29/06/2018*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 719      SEDUTA DEL 29/06/2018**

**OGGETTO:** DDL: "Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

---

---

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 29 pagine  
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:  
**ALLEGATI\_DDL\_ASSESTAMENTO.**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente Catuscia Marini avente ad oggetto: “DDL: “Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto: “DDL: “Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, presentata dal Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Strumentali. Affari generali e Rapporti con i livelli di governo;

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la delibera n. 408 del 27 aprile 2018 di approvazione del disegno di legge “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2017;

**Visto** l’articolo 101bis della legge regionale n. 13/2000, inserito dall’articolo 4, della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24, che ha istituito, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. e), del DL n. 138/2011, il Collegio regionale dei revisori dei conti;

**Rilevato** che a norma dei commi 2 e 3, dell’articolo 101quater, della LR n. 13/2000, il Collegio deve esprimere parere sul disegno di legge di approvazione dell’Assestamento del Bilancio di previsione entro 20 giorni, salva la possibilità di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà nei casi di motivata urgenza e che decorso inutilmente tale termine si può procedere alla sua approvazione;

**Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, recante la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ed, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi alle funzioni e competenze e al procedimento per la richiesta e rilascio dei pareri;

**Ritenuto** di inviare il disegno di legge in oggetto al Collegio dei revisori dei Conti e al Cal per il rilascio dei rispettivi pareri chiedendo, stante l’urgenza, la riduzione dei termini della metà;

**Ritenuto** di provvedere all’approvazione dell’allegato disegno di legge dando atto che i pareri del Collegio dei revisori e del CAL saranno trasmessi, non appena pervenuti, al Consiglio regionale per essere allegati al disegno in oggetto, precisando che decorsi inutilmente i termini sarà possibile procedere all’approvazione con legge del provvedimento in questione;

**Visto** il parere favorevole del Comitato legislativo espresso nella seduta del 28 giugno 2018;

**Visto** l’articolo 50 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

**Viste** le LL.RR. nn. 18 e 19 del 28 dicembre 2017, di approvazione, rispettivamente, della Legge di stabilità regionale e del Bilancio di Previsione 2018-2020;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l’art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto “Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” e la relazione che lo accompagna e di trasmetterlo all’Assemblea legislativa per l’approvazione a norma di legge;
- 2) di indicare la Presidente o suo delegato a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell’Assemblea regionale;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- 4) di trasmettere il disegno di legge al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 101 quater della legge regionale del 28/02/2000, n. 13;
  - 5) di trasmettere, altresì, il disegno di legge al Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della l.r. 16/12/2008, n. 20 e s.m.i.;
  - 6) di precisare che i pareri di cui ai punti 4) e 5) saranno trasmessi all'Assemblea legislativa non appena pervenuti dai rispettivi organi.
-

**Oggetto: DDL: “Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”.**

## RELAZIONE

### **1. Premessa – La funzione dell’assestamento di bilancio**

L’articolo 50 del decreto legislativo 118/2011 stabilisce il termine del 31 luglio per l’approvazione della legge di assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente. Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 4.1 del Principio applicato concernente la Programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il disegno di legge di assestamento del bilancio deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno.

A seguito delle risultanze del rendiconto dell’esercizio 2017, il cui disegno di legge è stato approvato dalla Giunta regionale con atto n. 408 del 27 aprile 2018, si provvede con il presente disegno di legge all’adeguamento delle previsioni di bilancio del disavanzo derivante da mutui autorizzati e non contratti alla chiusura dell’esercizio precedente, del fondo Cassa al 1/1/2018, del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle assegnazioni di fondi vincolati non utilizzati al 31 dicembre 2017.

Dal punto di vista tecnico, poi, l’assestamento rappresenta anche un momento di valutazione complessiva dell’andamento gestionale della prima parte dell’esercizio con riferimento alle risorse utilizzate e agli obiettivi prefissati. Con l’assestamento vengono quindi operate le rettifiche e integrazioni alle previsioni, con riferimento sia alla competenza che alla cassa, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dell’esercizio.

Con il presente disegno di legge, infine, vengono approvati, nel rispetto dei vincoli di equilibrio, interventi in materia di entrate e spese, collegati con la manovra di assestamento, nonché apportate modifiche e/o integrazioni a leggi regionali in vigore.

Dal punto di vista formale il disegno di legge viene articolato in due titoli e 20 articoli.

Il Titolo I contiene norme relative all’assestamento di bilancio 2018-2020 con le conseguenti integrazioni e modifiche alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, n. 19 del 28/12/2017 e alla legge di stabilità regionale n. 18/2017.

Il Titolo II contiene interventi in materia di entrata e spesa non previsti dalla legislazione in essere, nonché aspetti sostanziali di modifica ed integrazione di leggi regionali in vigore.

### **2. La manovra di assestamento di bilancio**

#### *2.1 Le manovre statali.*

La legge statale di bilancio 2018 (L. n. 205 del 11/12/2017), insieme alle passate manovre di finanza pubblica, che hanno significato tagli pesantissimi sui bilanci regionali, prevede un contributo delle regioni ai saldi di finanza pubblica di 2,394 miliardi per il 2018 e di 2,496 a decorrere dal 2019, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

L'articolo 1, comma 776 della legge 205/2017 ha stabilito che, per il 2018, il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, pari a 2,394 miliardi, sia effettuato, da punto di vista del saldo netto da finanziare, attraverso la compensazione del contributo statale per la riduzione del debito, assentito alle Regioni con il comma 775 del medesimo articolo, di complessivi 2,3 miliardi e per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse statali previste per l'edilizia sanitaria.

In termini di indebitamento netto le Regioni devono realizzare, oltre al pareggio cui sono obbligate, un "avanzo" di 2,3 miliardi. Per la regione Umbria il surplus da conseguire in termini di "pareggio di bilancio" è pari a **45,127 milioni di euro**.

Le norme sul pareggio di bilancio previste dalla legge 243/2012 hanno introdotto vincoli più stringenti relative alla possibilità di indebitamento per spese di investimento e un sostanziale limite alla iscrizione in bilancio delle quote di avanzo vincolato derivante dagli esercizi precedenti.

Le nuove regole contabili, conseguenti al processo di armonizzazione contabile, stanno producendo, attraverso l'obbligo di accantonamento di somme, effetti restrittivi su bilanci la cui flessibilità è ormai prossima allo zero.

In sede di rendiconto 2017, in applicazione dei nuovi principi contabili, la Regione Umbria ha costituito accantonamenti (al netto del Fondo anticipazioni liquidità ex D.L. 35/2013) per circa 114 milioni di euro a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità, fondo contenzioso, fondi per passività potenziali ed altri. Nel Bilancio di previsione 2018-2020 gli accantonamenti previsti sono di circa 18 milioni per ciascuna delle tre annualità.

Ciò, se da un lato, garantisce una certa solidità del bilancio regionale, dall'altro, sottrae risorse allo svolgimento delle varie politiche regionali.

## *2.2 La manovra finanziaria e di bilancio contenuta nell'assestamento*

Il contesto economico-finanziario caratterizzato dalla necessità del rispetto delle intese in termini di contributo regionale alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonché del vincolo costituzionale del pareggio del bilancio, non consente di effettuare sostanziali manovre di bilancio incrementali rispetto al bilancio di previsione iniziale.

La manovra di assestamento al bilancio 2018-2020, in continua coerenza con il percorso intrapreso in sede di bilancio di previsione, rafforza l'opera di razionalizzazione e contenimento delle spese, già in atto da alcuni anni, privilegiando interventi di natura prioritaria e/o obbligatoria.

Gli esigui spazi di manovra che è stato possibile reperire in sede di assestamento, attraverso una attenta verifica e riorientamento degli stanziamenti di spesa e di adeguamento delle entrate sulla base dell'andamento degli accertamenti, vengono destinati al finanziamento di una serie di interventi che rivestono il carattere dell'urgenza e della priorità.

Per quanto riguarda le entrate regionali, le previsioni sono state aggiornate in relazione all'andamento e alla evoluzione/revisione delle stime del gettito o dei proventi. In particolare sono state incrementate le entrate derivanti dal recupero fiscale IRAP per 800 mila euro e della tassa automobilistica regionale per 500 mila euro, in relazione al trend positivo degli accertamenti registrati nell'ultimo biennio. Inoltre, sono state incrementate le previsioni di altre entrate extratributarie per 2 milioni di euro adeguando gli stanziamenti alle somme già accertate nel primo semestre ovvero in corso di contabilizzazione.

In corrispondenza di alcune di queste entrate sono stati adeguati proporzionalmente gli stanziamenti delle spese che per legge sono vincolate ad una percentuale dei proventi accertati, quali ad esempio i proventi relativi alla coltivazione di materiali di cava di cui al comma 5, art. 12 della l.r., n. 2/2000 a fronte dei quali il 33% spetta ai Comuni; i proventi delle sorgenti termali e minerali per i quali è stato adeguato lo stanziamento della spesa a favore dei Comuni (pari al 30% dei proventi accertati) previsto dalla l.r. n. 22/2008 come modificata dalla l.r. 14/2017.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

Dal lato dell'Entrata è stato, inoltre, adeguato lo stanziamento del Fondo per il concorso dello stato agli oneri del TPL – di cui all'art 1, comma 301, della legge 228/2012 – che a decorrere dal 2019 è stato ridotto con la legge 205/2017 (legge di Bilancio dello Stato). La riduzione stimata complessivamente in 58 milioni di euro è dovuta al finanziamento con il Fondo Trasporti del “Bonus trasporti” introdotto dall' articolo 1 comma 28 della stessa legge ovvero la detrazione a favore dei contribuenti del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La spesa verrà ripartita tra le regioni a statuto ordinario probabilmente con le medesime percentuali di accesso applicate per il riparto del Fondo. Pertanto, sulla base dell'attuale percentuale di accesso, la riduzione stimata a carico della Regione Umbria è pari a circa 1,7 milioni di euro e di tale importo è stato ridotto lo stanziamento del Fondo per il 2019 e 2020. Conseguentemente è stato ridotto per gli stessi importi il finanziamento delle spese per il TPL previsto nel Bilancio regionale.

Dal lato della Spesa, tra gli interventi che vengono finanziati con la manovra di assestamento si segnalano, in particolare, i seguenti:

- **780.000,00** euro, nel settore **attività culturali-spettacolo-turismo-sport e grandi eventi**, per iniziative in materia di spettacolo di cui alla LR 17/2004 (270.000,00), per cataloghi scientifici di cui alla LR n. 37/90 (60.000,00), per attività promozionale e turistica di cui alla LR n. 13/2013 (250.000,00), per il sistema museale di cui alla LR n. 24/2003 (80.000,00), per il sostegno della manifestazione Umbria Jazz di cui alla LR 21/2008 (30.000,00), altri (90.000,00).
- **150.000,00** euro, per ciascuno degli anni 2018-2019-2020, per contributo alla Fondazione “Perugia Musica Classica”;
- **80.000,00** euro, per ciascuno degli anni 2018-2019-2020, per contributo alla Istituzione “Teatro Lirico Sperimentale” di Spoleto;
- **100.000,00** euro, per contributi ai Comuni fino a 2000 abitanti per acquisto mezzi di trasporto scolastici (scuolabus);
- **200.000,00** euro nel 2018 e 500.000,00 nel 2019, per contributi straordinari al Comune di Perugia e al Comune di Marsciano per impiantistica sportiva;
- **1.500.000,00** euro, per ciascuno **degli anni 2019 e 2020** al Comune di Perugia per interventi relativi alla mobilità alternativa di cui alla LR 37/1998;
- **70.000,00** euro, per le politiche giovanili di cui alla LR 1/2016;
- **45.000,00 euro**, per le Associazioni degli Emigrati umbri all'estero di cui alla LR 37/97;
- **150.000,00 euro**, per contributi alle spese di funzionamento e di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato e associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla LR 18/2017;
- **300.000,00 euro**, per consolidamento, restauro e adeguamento sismico della Chiesetta di Monteluca di proprietà della Regione;
- **532.000,00** euro, nel settore Agricoltura, per il finanziamento del fondo regionale per far fronte ai danni alle produzioni zootecniche provocati dalla fauna selvatica di cui alla l.r 17/2009 (100.000,00), per interventi di irrigazione (140.000,00), per interventi nel settore ittico di cui alla l.r. 15/2008 (65.000,00), per le attività dell'Associazione regionale allevatori dell'Umbria (100.000,00), per la vigilanza ecologica di cui alla l.r. 4/1994 (15.000,00), per attività di promozione del settore agroalimentare di cui alla l.r. 12/2015 (100.000,00);
- **600.000,00 euro**, per la destinazione ai Comuni del 30% dei proventi derivanti dai diritti di sfruttamento delle sorgenti termali e imbottigliamento acque minerali ai sensi di quanto previsto alla l.r. 22/2008 come modificata dalla l.r. 14/2017;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Tra gli altri interventi contenuti nel DDL di assestamento si segnalano:

- La proroga fino al 31 dicembre 2018 della disposizione che disponeva la riduzione del 10% dei compensi ai componenti di consigli di amministrazione e organi collegiali di enti ed agenzie regionali (articolo 9 del DDL);
- La destinazione del 5% gettito del tributo speciale in discarica di cui alla l.r. 30/1997 ai comuni dove sono ubicate le discariche in conformità alle modifiche apportate dalla legge 205/2017 (legge di bilancio dello Stato per il 2018) alla normativa di riferimento. (art. 15 del DDL).

### 3. Livello del ricorso al mercato

La legge di bilancio 2018-2020 (articolo 5, comma 1, L.R. n. 19 del 28/12/2017) stabiliva, per il 2018, un livello di ricorso al mercato di 91.041.138,23, per mancata contrazione dei mutui/prestiti già autorizzati a copertura dei disavanzi per spese di investimento dei bilanci 2011-2015.

Con il presente disegno di legge la previsione relativa al disavanzo finanziario determinato dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati e non contratti fino al 2015, diminuisce di 6.550.734,84, passando da 91.041.138,23 a 84.490.403,39. Tale riduzione deriva dall'utilizzo dei risparmi derivanti dalla gestione dell'esercizio 2017 a riduzione del disavanzo da mutui autorizzati e non contratti. Di conseguenza, con il presente DDL viene ridotta l'autorizzazione alla copertura del disavanzo adeguandola all'ammontare accertato in sede di rendiconto dell'esercizio 2017 (vedi articolo 2 del ddl).

Tale disavanzo corrisponde all'ammontare dei mutui/prestiti, autorizzati nei bilanci regionali 2011-2014-2015 (nel 2012 e nel 2013 non erano stati previsti mutui a pareggio) e non contratti alla data del 31/12/2016 (vedi paragrafo n. 5.2). Le relative rate di ammortamento, per gli anni 2018 e successivi, rientrano nel limite del 20% del totale delle entrate tributarie regionali al netto di quelle destinate al finanziamento della sanità, in conformità a quanto disposto al comma 6, dell'articolo 62, del D.Lgs. 118/2011.

A seguito della riduzione dell'importo del debito autorizzato a copertura dei disavanzi pregressi, la stima dei relativi oneri di ammortamento viene ridotta con il presente DDL.

Per quanto riguarda il nuovo indebitamento, già autorizzato con la legge di approvazione del bilancio di previsione per il finanziamento delle spese di investimento, l'importo autorizzato rimane invariato rispetto a quanto già disposto nel bilancio di previsione con il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2017, mentre vengono riviste le previsioni di spesa relative agli oneri di ammortamento. Per tali oneri, infatti, viene prudenzialmente applicato un tasso di interesse più alto considerato che, a seguito dell'aumento dello "spread" registrato durante la crisi di governo, i tassi applicati dagli Istituti di credito stanno registrando notevoli aumenti nella componente relativa alla maggiorazione applicata sui parametri di riferimento (spread).

Nell'allegato 10) viene data dimostrazione del rispetto dei vincoli di indebitamento della Regione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio.

### 4. Rispetto dell'equilibrio di bilancio

#### *Equilibrio entrate - spese finali*

Nell'allegato 7) al presente disegno di legge viene data dimostrazione della verifica e del mantenimento degli equilibri di bilancio, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i.

L'equilibrio di Bilancio viene determinato e rappresentato secondo quanto disposto all'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.



---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

**5. Risultato della gestione 2017**

I risultati della gestione 2017, dopo l'approvazione del rendiconto e del riaccertamento ordinario dei residui, vengono di seguito rappresentati.

**5.1 I residui attivi e passivi**

L'ammontare dei residui attivi e passivi viene riepilogato nel prospetto seguente:

Oggetto	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
residui attivi	1.213.662.269,50	1.447.874.440,55
residui passivi	1.129.294.787,91	1.301.310.945,90

**5.2 Situazione amministrativa al 31/12/2017**

Il risultato positivo della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 ha consentito di ridurre i mutui complessivamente autorizzati nei Bilanci degli esercizi 2011 – 2014 e 2015 e non ancora contratti da euro 91.041.138,23 a euro 84.490.403,39 (-6.550.734,84).

Il risultato della gestione 2017 viene riepilogato nella seguente tabella:

<b>Riepilogo gestione 2017</b>		
<b>OGGETTO</b>		<b>Rendiconto</b>
1	Residui attivi	1.447.874.440,55
2	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 2017	289.090.027,11
3	<b>TOTALE ATTIVO (1+2)</b>	<b>1.736.964.467,66</b>
4	Residui passivi	1.301.310.945,90
5	<b>TOTALE PASSIVO (=4)</b>	<b>1.301.310.945,90</b>
6	Fondo pluriennale vincolato	168.352.831,45
7	<b>SALDO ATTIVO AL 31.12.2015 (3-5-6)</b>	<b>267.300.690,31</b>
8	Somme accantonate	141.535.308,10
9	Somme vincolate	237.955.759,65
10	<b>Disavanzo finanziario al 31.12.2015 (7-8-9)</b>	<b>-112.190.377,44</b>
	<i>di cui:</i>	
	<i>Disavanzo per debito autorizzato e non contratto</i>	<i>84.490.403,39</i>
	<i>Fondo anticipazione liquidità</i>	<i>27.699.974,05</i>

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

Le quote accantonate del risultato di amministrazione, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, sono relative a:

<b>OGGETTO</b>	<b>Importo</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	53.345.318,21
Accantonamento residui perenti	2.334.556,91
Fondo accantonamento per rischio di soccombenza canoni di concessioni idroelettriche	7.712.348,85
Fondo accantonamento derivanti da concessioni di moratorie (concessioni estrazione materiali di cava)	600.000,00
Fondo accantonamento manovre fiscali regionali	3.000.000,00
Fondo contenzioso	32.343.110,08
Fondo accantonamento per perdite società partecipate	3.000.000,00
Fondo accantonamento per passività potenziali derivanti dalla gestione delle società partecipate	11.500.000,00
Fondo anticipazioni di liquidità DL35/2013 e ss.mm.ii.	27.699.974,05
<b>Totale Accantonamenti</b>	<b>141.535.308,10</b>

Il disavanzo finanziario al 31/12/2017 di 84.490.403,39 derivante dall'ammontare dei mutui/prestiti autorizzati e non contratti, si riferisce ai seguenti esercizi:

<b>anno</b>	<b>importo</b>
2011	49.195.811,04
2014	12.150.853,94
2015	23.143.738,41
<b>totale</b>	<b>84.490.403,39</b>

Alla contrazione dei suddetti mutui si procederà solo in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione, a norma dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

#### *Variazioni di Entrate e di Spese*

Le variazioni apportate con l'Assestamento alle Entrate e alle Spese del bilancio di previsione 2018-2020 sono riportate rispettivamente nelle Tabelle 2) e 3) allegate al presente disegno di legge.

## **6. L'articolato del disegno di legge**

L'articolato del presente disegno di legge si compone di 2 Titoli e 20 articoli. In particolare:

▪ **L'articolo 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale)** riguarda l'aggiornamento dei residui attivi e passivi presunti iscritti nel Bilancio di previsione sulla base dei residui approvati con il Rendiconto dell'esercizio 2017.

▪ **L'articolo 2 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)** quantifica, a seguito delle risultanze del rendiconto 2017, l'ammontare del disavanzo al 31/12/2017 determinato dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati e non contratti. L'importo risulta diminuito di 6.550.734,84 rispetto a quello previsto in sede di bilancio di previsione iniziale 2018-2020 (da euro 91.041.138,23 a euro 84.490.403,39).

▪ **L'articolo 3 (Fondo di cassa inizio esercizio 2018)** quantifica, a seguito delle risultanze del rendiconto 2017, l'ammontare del Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018 che coincide con quello risultante al 31/12/2017. Il Fondo cassa iscritto nel bilancio di previsione al valore presunto alla data di predisposizione del bilancio risulta aumentato di euro 89.090.027,11. Di conseguenza, con la presente legge lo stanziamento del Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio 2018 viene adeguato all'importo di euro 289.090.027,11.

▪ **L'articolo 4 (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni LR n.19/2017) al comma 1, lettera a)** ridetermina, a seguito della determinazione definitiva del disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2017 di cui al precedente articolo 2, l'ammontare dell'indebitamento autorizzato a copertura dei disavanzi relativi agli esercizi 2011, 2014 e 2015 apportando le conseguenti modifiche all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. Il **comma 1, lettera b)** riduce, in conseguenza della riduzione dell'ammontare del debito autorizzato a copertura dei disavanzi, le previsioni di spesa dei relativi oneri di ammortamento previsti nel bilancio 2018-2020 e autorizzate al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 19/2017.

Il **comma 1, lettera c)**, invece, incrementa le previsioni di spesa relative agli oneri di ammortamento relativi al nuovo debito autorizzato al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/12/2017 per il finanziamento degli investimenti previsti nel bilancio per gli anni 2018-2020. La spesa per gli oneri di ammortamento, autorizzata al comma 6 del medesimo articolo 5, viene, prudenzialmente, incrementata, in sede di assestamento, alla luce dei più elevati tassi di interessi attualmente applicati dagli Istituti di credito a seguito dell'aumento dello "spread" registrato durante la crisi di governo. Tutte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2018 costituiscono un limite massimo di spesa.

▪ **Gli articoli 5 (Variazioni di bilancio) e 6 (Aggiornamento degli allegati al Bilancio di Previsione approvato con l.r. 19/2017)** hanno natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge allo Stato di Previsione delle Entrate e allo Stato di Previsione delle Spese del Bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020.

Di conseguenza sono approvate le variazioni e gli aggiornamenti delle Tabelle e degli allegati al Bilancio approvato con l.r. 19/2017.

▪ **L'articolo 7 (Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 18)** incrementa l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5 della l.r. 18/2017 (legge regionale di stabilità) per contributi alle spese di funzionamento e di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato e alle associazioni di volontariato di protezione civile che con il presente DDL vengono ulteriormente finanziate.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

La disposizione comporta una maggiore spesa di euro 150.000 per l'anno 2018 che viene stanziata con la presente legge alla Missione 11, Programma 01, di cui euro 60.000 al Titolo 1 (capitoli 02874\_S e 02879\_S) ed euro 90.000 al Titolo 2 (capitoli 07362\_S e 07363\_S) del bilancio 2018-2020.

▪ **L'articolo 8 (Riscossione coattiva delle entrate extratributarie regionali)** disciplina la riscossione coattiva delle entrate extra tributarie regionali, compresi i crediti derivanti da revoca di sovvenzioni e contributi finanziari provenienti da trasferimenti di fondi nazionali e dell'Unione europea tramite ruolo. Il ruolo è, infatti, dotato di propria efficacia esecutiva e consente di snellire, potenziare e accelerare le procedure di recupero dei crediti. A tale scopo si applica la disciplina contenuta nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337) e ss.mm.ii. Rimane altresì possibile utilizzare le procedure ingiuntive previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e ss.mm.ii.

La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

▪ **L'articolo 9 (Misure di contenimento della spesa)**, proroga fino al 2018 la riduzione del 10% dei compensi corrisposti a qualunque titolo ai componenti di consigli di amministrazione e organi collegiali di enti ed agenzie regionali già disposta, fino al 2017, con la legge regionale n. 4 del 30/3/2011 e ss.mm.ii.. La misura di contenimento, adottata dalla Regione fin dal 2011, conferma la politica di razionalizzazione e riduzione delle spese degli apparati amministrativi del settore pubblico allargato sostenuta dall'amministrazione regionale.

La norma di carattere ordinamentale non produce effetti finanziari sul bilancio della Regione.

▪ **L'articolo 10 (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")** autorizza, per ciascuno degli anni 2018-2019-2020, un contributo annuo di 150.000,00 a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS" a sostegno dell'attività istituzionale. La Fondazione "Perugia Musica Classica Onlus" è stata istituita nel 2003 da: Comune di Perugia, Associazione "Amici della musica" di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Associazione "Sagra Musicale Umbra" di Perugia. Riveste rilevanza strategica nelle attività di promozione, sostegno e incremento culturale dell'Umbria con specifico riferimento alle attività musicali e concertistiche, nel cui ambito si è affermata negli anni come principale struttura produttiva, diffusiva e di servizio promovendo a livelli nazionali ed internazionali l'Orchestra da Camera di Perugia; è formata dai migliori professionisti diplomatisi presso i Conservatori umbri ed ha ormai raggiunto livelli artistici importanti in Italia e all'estero. Rappresenta, inoltre, una struttura di servizio nei confronti dei Comuni e dei festival e rassegne (ad oggi: Sagra Musicale Umbra, Umbria Jazz, Amici della musica di Foligno e di Terni) della regione.

La Fondazione riceve annualmente un contributo del MiCBAT a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S) diviso nei 2 filoni di attività della Fondazione: festival e stagione concertistica. Il MiBACT, però, subordina esplicitamente l'erogazione dei propri contributi per tutte le attività dello spettacolo dal vivo – e, segnatamente, per i festival e i circuiti musicali – al sostegno degli enti pubblici, come ribadito anche dal recente D.M. 27 luglio 2017, "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".

La Regione storicamente contribuisce alle attività della Fondazione con le quote associative di sua pertinenza all'Associazione Sagra Musicale Umbra (€30.000,00) e con i contributi derivanti dalla procedura della l.r. 17/2004 (€42.500,00 complessivi nel 2017, con un taglio del 30% circa rispetto al 2016). Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – socio fondatore, che recentemente sta sistematicamente disinvestendo in tutti i settori culturali ai quali partecipava storicamente – che nel 2015 e nel 2016 ammontava a €400.000,00, nel 2017 è sceso a €270.000,00 e nel 2018 a €250.000,00.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

La disposizione comporta una maggiore spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018-2020 che viene stanziata con la presente legge alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 (capitolo 01006\_S) del Bilancio 2018-2020.

▪ **L'articolo 11 (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)** autorizza, per ciascuno degli anni 2018-2019-2020, un contributo annuo di 80.000,00 a favore dell'Istituzione "Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli" di Spoleto. L'Istituzione non ha scopo di lucro e la finalità principale consiste nel reperimento, addestramento, presentazione e lancio di giovani cantanti maturi per l'esperienza scenico e di giovani artisti e musicisti in grado di collaborare alla realizzazione dello spettacolo lirico, ai fini della loro immissione sul mercato artistico italiano e straniero. A tale fine l'Istituzione promuove, tra le altre cose, concorsi e corsi di canto, perfezionamento, composizione musicale, per professori d'orchestra, maestri collaboratori, scenografi, registi, tecnici ecc.

La Regione partecipa al Consiglio direttivo dell'Istituzione cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Il Lirico Sperimentale fa parte delle eccellenze dei soggetti professionisti produttori e diffusori di spettacolo dal vivo della nostra regione sia dal punto di vista quantitativo (fatturato annuo, personale impiegato, volume degli spettacoli prodotti e distribuiti ecc.) che qualitativo.

Nel corso degli anni il Lirico è stato individuato dalla Giunta regionale per attuare progetti di formazione d'eccellenza e progetti speciali sul territorio, come quelli finanziati recentemente nelle zone colpite dal sisma del 2016 attraverso i fondi stanziati, per le quattro Regioni coinvolte, dal D.M. 218/2017.

Il Lirico, in virtù della rilevanza culturale e della quantità di lavoro effettuato, beneficia da decenni dei contributi statali a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo") e dei contributi regionali a valere sulla legge regionale 6 agosto 2004, n.17, "Norme in materia di spettacolo".

Il contributo straordinario della Regione è finalizzato ad assicurare, nel triennio, risorse costanti al fine di sostenere un'Istituzione tra le eccellenze culturali della nostra regione di rilevanza nazionale.

La maggiore spesa di euro 80.000,00 - per ciascuno degli anni 2018-2020 - derivante dalla disposizione, viene stanziata con la presente legge alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 (capitolo 01008\_S) del Bilancio 2018-2020.

▪ **L'articolo 12 (Contributi ai Comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto scolastico)** destina la somma di 100.000,00 per l'anno 2018 euro al finanziamento di contributi in conto capitale a favore dei Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti a titolo di cofinanziamento per l'acquisto di scuolabus. Il contributo regionale previsto dalla norma, nell'ambito delle politiche del diritto allo studio delegate, ai sensi della legge regionale 28/2002, è finalizzato a sostenere i Comuni di piccole dimensioni con ridotte disponibilità finanziarie per l'acquisto di mezzi per il trasporto scolastico, un servizio essenziale rivolto agli studenti residenti in tali comuni spesso caratterizzati da condizioni di marginalità geografica e sociale. Il contributo che sarà concesso intende altresì fornire un supporto alle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro rispetto alla frequenza delle lezioni dei propri figli.

La maggiore spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2018, derivante dalla disposizione, viene stanziata con la presente legge alla Missione 04, Programma 06, Titolo 2 (capitolo 06890\_S) del Bilancio 2018-2020.

▪ **L'articolo 13 (Contributi straordinari per impiantistica sportiva)** autorizza un contributo straordinario al Comune di Perugia e al Comune di Marsciano per impiantistica sportiva. In particolare, **il comma 1** autorizza un contributo a favore del Comune di Perugia di euro 150.000 per l'anno 2018 e di euro 350.000,00 per il 2019 a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per l'adeguamento e la ristrutturazione del palazzetto dello sport Giuseppe Evangelisti sito a Pian di Massiano, ad oggi l'unico impianto sportivo al coperto della regione che necessita di ulteriori adeguamenti strutturali ed è ad oggi l'unico impianto sportivo al coperto della regione per lo

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

svolgimento di eventi sportivi di alto livello. Gli ulteriori interventi si rendono infatti necessari al fine di adeguare la funzionalità (aumento dei posti per il pubblico almeno fino alla capienza a sedere di 5000 spettatori) e il confort della struttura in vista di manifestazioni anche di livello internazionale con ricadute positive sul tessuto economico e turistico dell'intera regione.

**Il comma 2** dell'articolo 12 autorizza un contributo straordinario a favore del Comune di Marsciano di euro 50.000,00 per l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per il 2019 a titolo di cofinanziamento delle spese per la riqualificazione di un campo sportivo sito nell'area Palasport del Polo Scolastico Salvatorelli Moneta. Tale campo, attualmente in terra battuta, necessita della realizzazione di un manto in erba sintetica al fine di realizzare un'area fruibile per lo svolgimento di attività sportive all'aperto da mettere a disposizione anche degli Istituti scolastici situati nelle immediate vicinanze. Il progetto consentirà inoltre di rendere funzionale tale struttura anche per ospitare lo svolgimento degli eventi sportivi che non trovano posto negli impianti comunali. Al contributo regionale si aggiungeranno anche il contributo di altri soggetti e del Comune.

La maggiore spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2018 e di euro 500.000,00 per il 2019, derivante dalla disposizione, viene stanziata con la presente legge alla Missione 06, Programma 01, Titolo 2 (capitolo 06889\_S) del Bilancio 2018-2020.

▪ **L'articolo 14 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 maggio 1990,n.37)** abroga il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 37/1990 delegificando, in linea con gli orientamenti di semplificazione amministrativa, i termini per la presentazione delle domande, per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti interessati, di competenza procedimentale. L'attuale formulazione pone, infatti, un limite temporale la cui fissazione non risulta rispondente alle procedure di spesa previste dai principi contabili del D. Lgs. 118/2011.

La norma di carattere ordinamentale non produce effetti finanziari.

▪ **L'articolo 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n.30) al comma 1** apporta modifiche all'art. 1 della l.r. 30/1997 stabilendo, tra le finalità della legge, la determinazione della quota parte del gettito del tributo speciale destinata ai comuni ove sono ubicate le discariche e la relativa modalità di ripartizione.

La modifica introdotta è dettata dall'esigenza di adeguare la normativa regionale alle modifiche apportate alla legge statale di riferimento (art.3 della L.549/1995) dall'art 1 comma 531, lett. a) e b) della legge 205/2017, (legge di bilancio dello Stato) stabilendo che il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico, già dovuto alle regioni, è costituito da 2 quote (comma 27):

- una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo regionale, con finalità ambientali, destinato alla riduzione dei rifiuti, al recupero di materia ed energia, alla bonifica dei suoli inquinati, al recupero delle aree degradate, alle agenzie regionali per l'ambiente e alla manutenzione delle aree protette.

Inoltre, la suddetta norma nazionale, nella nuova formulazione del comma 30, stabilisce che la Regione, con propria legge, è tenuta a disciplinare, tra l'altro, le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.

**Il comma 2**, integra la legge regionale 30/1997 introducendo l' 14bis con il quale viene stabilito che la quota del tributo destinato ai comuni ove sono ubicate le discariche ed ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica è fissata nel 5% del tributo relativo alla discarica stessa. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che la fattispecie inerente i

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comuni limitrofi si verifica nel caso in cui il territorio di uno o più comuni ricade nell'area circostante, per un massimo di 2 km, dalla discarica o dall'impianto. Ove non si presenti tale fattispecie, l'intera quota è integralmente versata al comune ove ricade la discarica, altrimenti la quota viene ripartita in maniera proporzionale con riferimento alla parte di territorio comunale interessata sulla base dei seguenti criteri, calcolati su base comunale, con riferimento all'area circostante di 2 km rispetto all'areale di discarica o impianto:

- a) Superficie interessata;
- b) Popolazione residente;
- c) Viabilità asservita.

Si specifica che i comuni interessati dalla presenza di detti impianti sono Città di Castello, Gubbio, Spoleto, Orvieto, e Magione. I comuni con territorio limitrofo ricompreso in un'area circostante l'impianto pari a 2 km sono Perugia e Corciano. Si precisa che l'area circostante all'impianto è stata determinata in 2 km in quanto si ritiene che il disagio ambientale (odorigeno, idrogeologico) e connesso alla viabilità è più significativo in prossimità dell'impianto stesso, e si riduce in maniera più che lineare all'aumentare della distanza

Per le finalità previste dal comma 27 della legge 549/95, così come modificata con legge 205/2017, la quota di tributo da destinare ai Comuni, per il disagio subito, è stata determinata nella misura del 5% sulla base delle seguenti valutazioni effettuate tenuto conto dei dati di produzione dei rifiuti 2017 certificati con D.G.R. 667 del 18/06/2018, ultimi ratificati:

- il rapporto tra la quota di ecotassa dovuta ai citati comuni (5%) e il tributo dagli stessi comuni dovuto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel rispettivo territorio è compreso tra il 12% ed il 63%, con un valore medio pari al 34%, ciò significa che il comune che ospita la discarica ottiene una quota di contributo che compensa il tributo dovuto mediamente per il 35%;
- Il disagio da indennizzare per la presenza nel territorio degli impianti è da correlare anche alla quantità di rifiuti prodotta dal medesimo territorio e conferita in discarica e non recuperata. Dai dati risulta che l'incidenza dei rifiuti conferiti in discarica da detti comuni e il totale dei rifiuti conferiti nella medesima discarica è compresa tra il 10% ed il 65%.

Le modifiche introdotte alla legge regionale non comportano un maggiore onere a carico della Regione ma una diversa destinazione del 5% del Fondo ambiente di cui all'articolo 3 della legge 549 pari a 2.000.000 che attualmente viene destinato al 100% a interventi regionali e che ora viene invece destinato per un importo pari ad euro 100.000 ai Comuni. A tal fine, il finanziamento di tale spesa viene assicurato con l'iscrizione di euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 09, Programma 03, Titolo 1, (capitolo 04816\_S) del Bilancio 2018, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di uno degli interventi diretti della Regione in materia ambientale, programmato per il 2018 e finanziato dal Fondo ambiente. (capitolo 07160\_S), per il quale non sono state ancora assunte obbligazioni giuridiche e il relativo stanziamento risulta disponibile.

▪ **L'articolo 16 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2)** modifica il comma 1-bis dell'articolo 5 della l.r. 2/2003 che disciplina le assunzioni di personale da parte di Enti Locali, enti strumentali della Regione e degli Enti locali, aziende sanitarie utilizzando, attraverso la stipula di accordi di programma, personale già assunto a tempo determinato, presso altro ente e risultato idoneo nelle graduatorie di concorso. Con la modifica viene adeguata, pertanto, la scadenza di cui all'articolo 5 alla scadenza prevista dall'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. La Regione Umbria e il Governo hanno sottoscritto, in data 22 giugno 2017, un'intesa bilaterale con la quale le parti hanno concordato *“che nulla osta all'attuazione della legge regionale n. 1 del 1 gennaio 2017 per l'avvio delle procedure di reclutamento speciale ivi previste riferite ai contratti a tempo determinato riconducibili alle tipologie richiamate dall'articolo 20 del predetto d.lgs. 75/2017, ai fini del superamento del precariato, e nei tempi indicati dal medesimo articolo art. 20.”*

Considerato che le modalità individuate dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni possono essere attivate nel triennio 2018-2020, è

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

necessario armonizzare la scadenza di cui all'art. 5 comma 1-bis della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 con quanto previsto da detto decreto legislativo.

La norma di carattere ordinamentale non produce effetti finanziari sul bilancio della Regione.

▪ **L'articolo 17 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24)** modifica l'articolo 4 della l.r. 24/2003 in materia di "Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi" che prevede quale organismo consultivo in materia museale, l'Osservatorio tecnico scientifico. Con la modifica proposta l'Osservatorio viene sostituito dall' "Organismo regionale di accreditamento". La modifica deriva dalla necessità di adeguare la legge regionale a quanto previsto dalle recenti innovazioni apportate dalla normativa statale in materia di musei e di Sistema museale nazionale. Tra queste, la necessaria istituzione dell'Organismo per l'accREDITamento, previsto dal D.M. 21 febbraio 2018 n. 113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale", che può efficacemente assorbire anche le funzioni attualmente assegnate all'Osservatorio tecnico scientifico del Sistema museale dell'Umbria. Il citato decreto prevede che tale Organismo operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non è previsto alcun compenso per il suo funzionamento.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 16, abroga la lettera i) del comma 1 dell'art. 12, della l.r. 24/2003, relativa alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio tecnico scientifico.

La disposizione comporta una riduzione delle spese di funzionamento previste nel bilancio regionale. Le spese per gettoni di presenza vengono infatti stanziare tra i capitoli di spesa di funzionamento per i quali lo stanziamento viene quantificato mediamente sulla base dell'andamento della spesa dell'esercizio precedente in quanto la quantificazione delle spese per ciascun organismo non può essere effettuata in via preventiva.

▪ **L'articolo 18 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)** introduce un termine alla sanzione prevista al comma 3, dell'articolo 21 della l.r. 11/2009 a carico dei Comuni per il mancato raggiungimento della quota di raccolta differenziata in modo tale da produrre la cessazione di tale sanzione a decorrere dalle certificazioni successive all'annualità 2017. Tale modifica si rende necessaria per evitare la duplicazione della sanzione nei confronti dei Comuni intervenuta a seguito della modificazione della norma nazionale. La Legge 28 Dicembre 2015, n. 221 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", c.d. "collegato ambientale"), all'art.32, comma 1, integra l'art.205 del D.Lgs.152/2006 introducendo l'obbligo di applicare un'addizionale in misura fissa del 20% al tributo suddetto a carico dei Comuni che non raggiungono l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata previsto dal comma 1 dello stesso art. 205 del D.Lgs. 152/2006. Nel contempo, a favore dei Comuni che hanno raggiunto il suddetto obiettivo, è altresì prevista l'applicazione di una riduzione del tributo, compresa tra il 30% e il 70% in funzione della quota percentuale di superamento del livello di R.D. raggiunto.

La legge regionale 11/2009 prevede una sanzione aggiuntiva rispetto a quanto disposto dalla norma nazionale nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata: L'art. 21 prevede che la Regione, nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dall'articolo 20, applica a carico dell'AURI (ex ATI) una sanzione compresa tra €2,00 e € 5,00 per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto all'obiettivo, tenuto conto della popolazione del comune, della quantità pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata raggiunta. Con Regolamento regionale n. 1 del 10 Gennaio 2012 sono state disciplinate le modalità per l'applicazione di detta sanzione regionale.

Ad oggi, quindi, l'intervenuta disposizione della L. n. 221/2015 sopra richiamata ha determinato per i comuni umbri il sussistere di un doppio regime sanzionatorio: il comune che non consegue l'obiettivo minimo di raccolta differenziata è tenuto a pagare una sanzione proporzionale al quantitativo in di rifiuti avviati a smaltimento in eccesso rispetto all'obiettivo suddetto, e una addizionale in misura fissa del 20% al tributo suddetto.

Il termine introdotto dalla modifica proposta all'articolo 15 del presente DDL, stabilisce pertanto che la sanzione regionale venga applicata fino alla certificazione relativa alla produzione dei rifiuti per l'anno 2017, che viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo.



---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

La norma non comporta un maggiore onere per il bilancio regionale in quanto le sanzioni eventualmente accertate concorrono a titolo di risorse aggiuntive al finanziamento degli interventi in materia di rifiuti solo a seguito della loro iscrizione in bilancio.

▪ **L'articolo 19 (Ulteriore modificazione all'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n.11)** modifica l'articolo 16 (*Soppressione degli ATI*) della l.r. 11/2013 in materia di servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti, abrogando la lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 che prevede, tra l'altro, che ciascun ATI è soppresso al momento dell'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis)

L'abrogazione viene proposta tenuto conto che gli ATI, disattendendo il disposto normativo di cui sopra, si sono sciolti anche per le funzioni in materia di turismo ripristinando, di fatto, la situazione ex ante che vedeva l'esercizio delle funzioni svolte dai Comuni capofila degli ambiti territoriali preesistenti.

La norma proposta di carattere ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

▪ **L'articolo 20 (Modificazioni all'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2017, n.8)** stabilisce che, fino al 2019, le risorse destinate al finanziamento delle Funzioni in materia di turismo esercitate in forma associata dai comuni siano erogate con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

La disposizione proposta di carattere ordinamentale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Disegno di legge: “Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”.

TITOLO I  
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI  
PREVISIONE 2018-2020

Art. 1  
(Residui attivi e passivi risultanti dal  
rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2  
(Disavanzo determinato dal debito  
autorizzato e non contratto)

A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 84.490.403,39.

Art. 3  
(Fondo di cassa inizio esercizio 2018)

1. Il fondo di cassa all'inizio

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 289.090.027,11 in conformità con quanto disposto dall'articolo 7 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.

**Art. 4**

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.  
Modificazioni alla l.r. 19/2017)

1. All'articolo 5 della l.r. 19/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 1 l'importo di "91.041.138,23" è sostituito dal seguente "84.490.403,39";
- b. al comma 5 gli importi "1.238.000,00" e "4.952.000,00" sono rispettivamente sostituiti dai seguenti "543.000,00" e "4.595.000,00";
- c. Al comma 6 gli importi "470.000,00", "644.000,00" e "818.000,00" sono rispettivamente sostituiti dai seguenti "596.000,00", "809.000,00" e "1.018.000,00".

**Art. 5**

(Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

**Art. 6**

(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2018-2020)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1 della l. r. 19/2017.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:

- a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 2);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 3);
- c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 4);
- d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 5);
- e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
- f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 7);
- g) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 8);
- h) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 9);
- i) il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 10);
- j) la nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2018-2020 (Allegato 11);
- k) l'elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- l) la Tabella dimostrativa aggiornata del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 13);
- m) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 14);
- n) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2018-2020 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Allegato 15).

**Art. 7**

(Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) l'importo di euro "20.000,00" è sostituito dal seguente "40.000,00";
- b) alla lettera b) l'importo di euro "40.000,00" è sostituito dal seguente "80.000,00";
- c) alla lettera c) l'importo di euro "30.000,00" è sostituito dal seguente "60.000,00";
- d) alla lettera d) l'importo di euro "60.000,00" è sostituito dal seguente "120.000,00";

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

a) alla lettera a) l'importo di euro "60.000,00" è sostituito dal seguente "120.000,00";

b) alla lettera b) l'importo di euro "90.000,00" è sostituito dal seguente "180.000,00".

**TITOLO II**

**PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA  
DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI**

**Art. 8**

(Riscossione coattiva delle entrate extra  
tributarie regionali)

1. La riscossione coattiva delle entrate extra tributarie regionali, compresi i crediti derivanti da revoca di sovvenzioni e contributi finanziari provenienti da trasferimenti di fondi nazionali e dell'Unione europea, ove non diversamente disposto, viene effettuata tramite ruolo, applicando la disciplina prevista nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

2. La riscossione coattiva delle entrate regionali di cui al comma 1 può essere, altresì, effettuata mediante le procedure ingiuntive previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e ss. mm. ii.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità organizzative e gestionali per il recupero delle entrate di cui al presente articolo.

**Art. 9**

(Misure di contenimento della spesa)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, ai fini della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, la misura regionale di riduzione della spesa disposta alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), si applica anche nell'anno 2018.

**Art. 10**

(Contributo a favore della Fondazione  
"Perugia Musica Classica ONLUS")

1. La Giunta regionale è autorizzata, per gli anni 2018, 2019 e 2020, a concedere un contributo annuo di euro 150.000,00 alla Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS".

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 11**

(Contributo a favore del Teatro Lirico  
Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per gli anni 2018, 2019 e 2020, a concedere un contributo annuo di euro 80.000,00 al Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 12**

(Contributi ai Comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto scolastico)

1. La Regione, al fine di sostenere il diritto allo studio mediante interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, può concedere ai comuni con popolazione fino a due mila abitanti contributi in conto capitale a titolo di cofinanziamento per spese di investimento per l'acquisto di mezzi da destinare al trasporto degli alunni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2018 con imputazione al Titolo 2, Missione 04 "istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" del Bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 13**

(Contributi straordinari per impiantistica sportiva)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Perugia un contributo straordinario, a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport Giuseppe Evangelisti, di euro 150.000,00 per l'anno 2018 e di euro 350.000,00 per l'anno 2019.
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad erogare al Comune di Marsciano un contributo straordinario, a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per i lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo del Palasport Polo Scolastico Salvatorelli Moneta, di euro 50.000,00 per l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019.
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

competenza e di cassa, la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2018 e di 500.000,00 per l'anno 2019 con imputazione al Titolo 2, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero" del Bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 14**

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 maggio 1990, n. 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale) è abrogato.

**Art. 15**

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n.30)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/1997, sono aggiunte le seguenti:

"c bis) la determinazione della quota parte del gettito del tributo speciale di cui alla lettera a) destinata ai comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico ed ai comuni limitrofi;

c ter) la modalità di ripartizione della quota di cui alla lettera d)".

3. Dopo l'articolo 14 della l.r.30/1997 è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 14 bis**

(Determinazione della quota del tributo destinata ai comuni e sua ripartizione)

1. Il cinque per cento delle risorse derivanti dall'applicazione del tributo sono destinate ai comuni ove sono ubicate le

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico ed ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita nel seguente modo:

a) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 2 km interessa un unico territorio comunale, la quota è pari al cento per cento a favore del Comune competente;

b) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 2 km interessa il territorio di più comuni, la quota del cento per cento è così quantificata:

1) quaranta per cento a favore di tutti i comuni interessati, da ripartire proporzionalmente in funzione della superficie dell'area interessata, della popolazione residente nella medesima area nonché della lunghezza della viabilità asservita;

2) sessanta per cento a favore del Comune ove è ubicata la discarica o l'impianto. Tale quota è cumulata a quella di cui punto 1).

**Art. 16**

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2, (Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 17**

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24)

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), è sostituito dal seguente:

**“Art. 4**

(Organismo regionale di accreditamento)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi della cultura di appartenenza non statale presenti in Umbria. Ai fini dell'accREDITAMENTO, l'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del soggetto richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 febbraio 2018 di cui al comma 1. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo per la verifica e per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale.

3. L'Organismo è composto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di musei che lo coordina, dal direttore del Polo museale dell'Umbria, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia. In

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

relazione a specifiche esigenze, possono essere invitati alle riunioni dell'Organismo rappresentanti di enti e associazioni ed esperti della materia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.

5. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi ed altri emolumenti comunque denominati.”.

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 24/2003 è abrogata.

### Art. 18

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), dopo le parole: “dall'articolo 20,” sono aggiunte le seguenti: “fino alla certificazione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) per l'anno 2017,”.

### Art. 19

(Ulteriore modificazione all'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti- Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) è abrogata.

### Art. 20

(Modificazioni all'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, fino all'effettivo avvio delle attività di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, sono erogate con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.”

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della struttura  
proponente—

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 29/06/2018

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE  
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E  
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO  
Lucio Caporizzi  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

La Presidente Catuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 29/06/2018

Presidente Catuscia Marini  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge